SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 9

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 13 gennaio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2004.

Delega di funzioni al Vicepresidente del Consiglio dei Ministri on. dott. Gianfranco Fini, in materia di politiche di contrasto e recupero al diffondersi delle tossico-alcooldipendenze.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, introdotto dall'art. 3, comma 83, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Al Vicepresidente del Consiglio dei Ministri on. dott. Gianfranco Fini sono delegate le funzioni relative alla promozione ed al coordinamento delle politiche per prevenire, monitorare e contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze e delle alcooldipendenze correlate, di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

Nello svolgimento delle funzioni delegate il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri si avvale del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 3 dicembre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 2005
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 1

05A00279

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1° ottobre 2004.

Regolamento di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale nell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, a norma del quale si provvede, con decreti ministeriali di natura non regolamentare, alla definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici di livello dirigenziale generale;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante il riordino e il potenziamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, e in particolare l'art. 4, comma 4, a norma del quale si provvede, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla definizione dei relativi compiti;

Visto, in particolare, l'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, secondo il quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato svolge le funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici, ivi comprese quelle riguardanti i relativi tributi, fatta eccezione per le imposte dirette e l'imposta sul valore aggiunto, nonché le funzioni in materia di amministrazione, riscossione e contenzioso concernenti le accise sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, istitutivo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;

Visto l'art. 12, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, concernente la gestione unitaria delle funzioni statali in materia di giochi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, recante regolamento concernente l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a norma dell'art. 12, comma 1, della legge n. 383 del 2001;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito dall'art. 1 della legge 8 agosto 2002, n. 178, concernente l'unificazione delle competenze in materia di giochi;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito dall'art. 1 della legge 21 febbraio 2003, n. 27, concernente disposizioni in tema di entrate erariali in materia di giochi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, recante regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Consultate le organizzazioni sindacali rappresentative in data 24 settembre 2004;

Decreta:

ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto individua, nell'ambito delle unità organizzative di livello dirigenziale generale di AAMS, le unità organizzative di livello dirigenziale non generale e ne definisce i compiti ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385.

2. Ai sensi del presente decreto si intendono:

a) per «Ministro», il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) per «Ministero», il Ministero dell'economia e delle finanze;

c) per «AAMS», l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;

d) per «direzione», l'unità organizzativa di livello dirigenziale generale, di cui all'art. 2, comma 3, del regolamento n. 385 del 2003;

e) per «direttore», il dirigente di livello generale responsabile di una direzione;

f) per «dirigente», il dirigente responsabile di un'unità organizzativa di livello dirigenziale non generale.

Art. 2.

Principi e criteri organizzativi generali

1. Tutte le unità organizzative previste dal presente decreto, alle dirette dipendenze del direttore generale, ovvero individuate all'interno delle direzioni, sono di livello dirigenziale non generale e sono denominate «uffici».

2. Alle dirette dipendenze del direttore generale operano l'ufficio per il controllo di gestione e la vigilanza e l'ufficio stampa.

Art. 3.

Compiti e attribuzioni del direttore generale

1. Il direttore generale svolge i compiti di cui all'art. 2, comma 1, del regolamento n. 385 del 2003, nonché le altre attribuzioni che ad esso sono conferite dalla legge, in particolare:

a) definisce, anche sulla base delle direttive generali del Ministro, gli indirizzi di gestione di AAMS ed assegna ai direttori gli obiettivi generali e specifici di pertinenza, attraverso uno o più atti di programmazione ovvero direttive di settore;

b) garantisce, attraverso l'esercizio dei poteri di direzione, coordinamento, controllo e vigilanza, l'unitarietà di azione di AAMS nei confronti del Ministro, nonché di soggetti esterni, nazionali ed internazionali;

c) promuove e resiste alle liti, nei limiti stabiliti dalle norme sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;

d) conferisce le risorse e assegna i dirigenti alle direzioni;

e) effettua la valutazione dei direttori;

f) può conferire ai direttori deleghe relative ai poteri allo stesso attribuiti, ove ricorrano motivate esigenze e nel rispetto delle competenze per materia del direttore delegato;

g) individua le attività degli esperti del Servizio Consultivo ed Ispettivo Tributario (SeCIT) distaccati dal Ministro presso AAMS.

Capo II

UFFICI ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL DIRETTORE GENERALE

Art. 4.

Ufficio 1º
Controllo di gestione e vigilanza

1. L'ufficio 1º è alle dirette dipendenze del direttore generale ed è preposto al controllo di gestione ed alla vigilanza; in particolare:

a) coadiuva il direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni e dei compiti di cui all'art. 3 del presente decreto ed è responsabile della trattazione degli affari riservati;

b) coadiuva il direttore generale nelle sue relazioni interne ed esterne ad AAMS;

c) predispone gli elementi per la pianificazione ed il controllo di gestione, in coerenza con gli schemi definiti nella direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione;

d) cura il sistema di contabilità gestionale;

e) valuta l'adeguatezza delle innovazioni introdotte nel comparto dei giochi rispetto alle politiche di settore ed agli indirizzi gestionali di AAMS;

f) effettua, sulla base dei dati forniti dal sistema informativo strategico, le elaborazioni statistiche richieste dal direttore generale, anche in relazione alle entrate derivanti dai giochi e dai tabacchi lavorati;

g) coadiuva il direttore generale nella definizione delle politiche gestionali, nonché nell'assegnazione degli obiettivi ai direttori;

h) coadiuva il direttore generale nel coordinamento delle risorse strategiche;

i) elabora, su indirizzo del direttore generale, i criteri di diffusione interna ed esterna delle informazioni strategiche;

l) fornisce al direttore generale gli elementi per l'elaborazione delle relazioni al Ministro ed agli altri organi istituzionali nelle materie di competenza di AAMS, sulla base delle informazioni fornite dai direttori;

m) coadiuva il direttore generale nelle funzioni di vigilanza su tutte le attività e gli uffici di AAMS;

n) individua eventuali misure correttive da attuare nella gestione tecnico-amministrativa e le propone al direttore generale.

Art. 5.

Ufficio 2º
Ufficio stampa

1. L'ufficio 2º è posto alle dirette dipendenze del direttore generale e svolge funzioni di ufficio stampa, ai sensi dell'art. 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150; in particolare:

a) supporta il direttore generale nella gestione dei rapporti con gli organi di informazione, assicurando la predisposizione delle cartelle informative e dei comunicati stampa, nonché nella comunicazione con organismi esterni;

b) organizza, d'intesa con l'ufficio 7º, le conferenze stampa e predispone il materiale di supporto;

c) assicura, d'intesa con l'ufficio 7º, la coerenza e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni da diffondere tramite televisione, radio, organi di stampa, Internet;

d) cura la rassegna stampa;

e) cura i contatti operativi ed i servizi editoriali con gli organi di informazione, in stretto collegamento con l'ufficio 7º;

f) assicura il raccordo con l'ufficio stampa del Ministro.

Capo III

DIREZIONI

Sezione I

Art. 6.

Articolazione della direzione per le strategie

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 3 del regolamento n. 385 del 2003, la direzione per le strategie si articola nei seguenti uffici:

ufficio 3º: integrazione funzionale e controllo operativo;

ufficio 4º: analisi strategica;

ufficio 5º: sviluppo dei canali distributivi e coordinamento delle tecnologie informatiche;

ufficio 6º: contrasto delle attività illegali;

ufficio 7º: comunicazione e relazioni istituzionali;

ufficio 8º: predisposizione della normativa di carattere generale.

Art. 7.

Ufficio 3º
Integrazione funzionale e controllo operativo

1. L'ufficio 3º è preposto all'integrazione funzionale e al controllo operativo e, in particolare:

a) assicura l'integrazione delle attività relative all'analisi strategica, alla predisposizione della normativa di carattere generale ed alla comunicazione istituzionale, indirizzando e controllando le attività degli altri uffici della direzione;

b) valuta, con i responsabili degli altri uffici della direzione, lo stato di avanzamento degli obiettivi e propone al direttore interventi correttivi;

c) cura l'orientamento e lo sviluppo specialistico delle diverse professionalità che operano nella direzione, nonché la mobilità tra gli uffici;

d) coordina funzionalmente gli Ufficio per le Relazioni con il Pubblico dislocati sul territorio;

e) supporta il direttore nell'esercizio delle funzioni di segretario del Comitato generale per i giochi di cui all'art. 2, comma 4, lettera *a)* del regolamento n. 385 del 2003.

Art. 8.

Ufficio 4º
Analisi strategica

1. L'ufficio 4º preposto all'analisi strategica e, in particolare:

a) analizza i comportamenti e gli andamenti del mercato italiano in materia di giochi e di tabacchi lavorati ed effettua le analisi statistico-economiche delle relative entrate;

b) effettua d'intesa con le altre direzioni competenti, le rilevazioni necessarie a delineare i comportamenti degli utenti, sia nel settore dei giochi che nel settore dei tabacchi lavorati, nonché a verificare la percezione, da parte dell'utenza, delle campagne di comunicazione realizzate da AAMS;

c) effettua la raccolta dei dati e delle informazioni, di livello internazionale, relativi ai giochi ed i tabacchi lavorati;

d) analizza l'evoluzione del mercato internazionale dei giochi, individua le principali innovazioni introdotte e ne valuta il potenziale utilizzo nel mercato nazionale;

e) delinea, realizza e gestisce il sistema informativo strategico in materia di giochi e di tabacchi lavorati, nonché cura le elaborazioni delle rendicontazioni periodiche, anche sulla base degli indirizzi comunicati dall'ufficio 1º;

f) analizza, studia e propone, d'intesa con la direzione per i giochi, nuove tipologie di gioco, e si esprime sulle proposte di nuovi prodotti;

g) rileva l'evoluzione del portafoglio giochi e propone iniziative sulle strategie commerciali e promozionali del settore, finalizzate ad acquisire bisogni e richieste degli utenti, nonché ad ottimizzare la complementarietà delle diverse tipologie di giochi;

h) elabora studi e pareri sulle implicazioni derivanti dall'adozione di provvedimenti normativi, nonché dagli andamenti del mercato nazionale ed internazionale; elabora studi sui flussi transnazionali di gioco in relazione all'evoluzione normativa e tecnologica.

Art. 9.

Ufficio 5º
Sviluppo dei canali distributivi e coordinamento delle tecnologie informatiche

1. L'ufficio 5º è preposto allo sviluppo dei canali distributivi e al coordinamento delle tecnologie informatiche e, in particolare:

a) assicura il coordinamento delle tecnologie informatiche di AAMS, definendo piani per lo sviluppo dell'informatica e delle reti, coerenti con le esigenze espresse dalle altre direzioni e valutando, d'intesa con l'ufficio 25º, l'adeguatezza delle soluzioni tecnologiche disponibili;

b) verifica che le soluzioni informatiche adottate nonché i flussi informativi, sia all'interno di AAMS che verso l'esterno, rispettino standard di sicurezza adeguati alle esigenze di AAMS;

c) analizza le opportunità ed i rischi risultanti dall'evoluzione dei canali distributivi e di nuovi metodi di pagamento, con particolare attenzione allo sviluppo ed alla diffusione delle tecnologie informatiche e della televisione interattiva;

d) elabora proposte di strategia per la razionalizzazione e lo sviluppo dei canali distributivi, nonché della rete fisica dei punti di vendita dei giochi;

e) propone nuove misure di monitoraggio e di controllo remoto delle attività dei concessionari, dei punti di vendita, nonché delle preferenze degli utenti.

Art. 10.

Ufficio 6º
Contrasto delle attività illegali

1. L'ufficio 6º è preposto al contrasto delle attività illegali e, in particolare:

a) effettua, in collaborazione con gli altri organismi istituzionalmente competenti, la ricognizione delle diverse forme di illegalità ed irregolarità sul territorio, sia nel settore dei giochi che in quello dei tabacchi lavorati, avvalendosi, a tal fine, anche degli uffici periferici;

b) rileva, anche tramite le analisi fornite dalle direzioni competenti, l'intensità sul territorio dei diversi fenomeni di illegalità ed irregolarità;

c) individua e propone misure di carattere generale per il contrasto delle attività illegali ed irregolari, nonché per il razionale sviluppo dei settori dei giochi e dei tabacchi lavorati;

d) individua e propone misure di carattere generale per il contrasto al fenomeno della pubblicità in materia di tabacchi lavorati;

e) supporta l'ufficio 8º nella predisposizione di miglioramenti normativi funzionali all'azione di contrasto ai fenomeni di illegalità ed irregolarità;

f) progetta e sperimenta, d'intesa con le direzioni competenti, modelli di tecnologie e procedure, volti a prevenire e reprimere i fenomeni di illegalità ed irregolarità.

Art. 11.

Ufficio 7º
Comunicazione e relazioni istituzionali

1. L'ufficio 7º preposto alla comunicazione e alle relazioni istituzionali; in particolare:

a) gestisce la comunicazione istituzionale, mediante interventi di promozione e tutela dell'identità di AAMS, della sua missione, nonché mediante la definizione di standard di riconoscibilità dell'immagine nelle attività promozionali ed informative a sostegno dei prodotti di gioco;

b) predispone, sulla base degli indirizzi pervenuti dal direttore generale tramite l'ufficio 1°, gli schemi di gare di appalto e di assegnazione diretta, nei casi consentiti dalla legge, per l'attribuzione delle campagne di comunicazione istituzionale; controlla il rispetto degli accordi contrattuali e cura l'eventuale contenzioso, tenendone informato l'ufficio 1°;

c) indirizza, d'intesa con l'ufficio 9°, le campagne di prodotto aventi rilevanza istituzionale;

d) cura le pubblicazioni di AAMS ed i rapporti con le istituzioni pubbliche e le società private specializzate nell'editoria;

e) gestisce il sito WEB di AAMS e, in collaborazione con le altre direzioni, ne cura il costante aggiornamento, assicurando la correttezza e l'integrità dei dati e delle informazioni;

f) promuove e cura la presenza di AAMS in eventi istituzionali e convegni;

g) predispone, d'intesa con l'ufficio 2°, piani e programmi di comunicazione;

h) cura le relazioni con le associazioni dei consumatori, d'intesa con le direzioni competenti per materia;

i) cura la gestione delle relazioni istituzionali a livello nazionale ed internazionale.

Art. 12.

Ufficio 8°
Predisposizione della normativa di carattere generale

1. L'ufficio 8° è preposto alla predisposizione della normativa di carattere generale; in particolare:

a) cura la predisposizione delle proposte normative e dei provvedimenti amministrativi, di carattere generale, relativi ai settori dei giochi e dei tabacchi lavorati;

b) propone, d'intesa con le direzioni competenti, azioni di semplificazione e razionalizzazione della normativa in materia di giochi e di tabacchi lavorati;

c) compara la normativa nazionale con quella internazionale in materia di giochi e di tabacchi lavorati e propone, con il supporto degli uffici 4° e 6°, evoluzioni e miglioramenti;

d) organizza e gestisce l'archivio documentale relativo alle normative;

e) fornisce, d'intesa con le direzioni competenti, elementi utili relativamente agli atti di sindacato ispettivo, agli atti di indirizzo ed alle questioni di legittimità costituzionale relativi alle materie di competenza di AAMS;

f) fornisce gli indirizzi in materia di gestione del contenzioso con riferimento ai settori dei giochi e dei tabacchi lavorati;

g) monitora le risposte delle direzioni e degli uffici periferici relative all'interpello ordinario, di cui all'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, fermo restando l'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo alla determinazione degli organi, delle procedure e delle modalità di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Sezione II

Art. 13.

Articolazione della direzione per i giochi

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 4 del regolamento n. 385 del 2003, la direzione per i giochi si articola nei seguenti uffici:

ufficio 9°: integrazione funzionale e controllo operativo;

ufficio 10°: concessioni;

ufficio 11°: Bingo;

ufficio 12°: apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento;

ufficio 13°: giochi sportivi a totalizzatore;

ufficio 14°: Enalotto ed altri giochi a totalizzatore;

ufficio 15°: scommesse sportive ed ippiche a quota fissa ed altre scommesse ippiche a totalizzatore;

ufficio 16°: Lotto e lotterie.

Art. 14.

Ufficio 9°
Integrazione funzionale e controllo operativo

1. L'ufficio 9° è preposto all'integrazione funzionale e al controllo operativo; in particolare:

a) supporta il direttore nell'integrazione tra i diversi giochi, indirizzando e controllando le attività degli altri uffici;

b) cura l'orientamento e lo sviluppo specialistico delle diverse professionalità che operano nella direzione, nonché la mobilità tra gli uffici, in coerenza con le evoluzioni normative e di mercato dei giochi;

c) cura le attività amministrative comuni ai giochi e propone misure per la loro razionalizzazione;

d) coordina funzionalmente gli uffici periferici per le attività di competenza della direzione e, in particolare, per il controllo della regolarità dei giochi e della qualità del servizio offerto dai punti di vendita;

e) definisce i criteri per le attività dagli uffici periferici in materia di amministrazione, accertamento e riscossione dei tributi di competenza e delle relative sanzioni, nonché di amministrazione delle quote di prelievo sui giochi a favore degli enti concedenti;

f) cura le istanze di interpello ordinario ai sensi dell'art. 11 della legge n. 212 del 2000, presentate alla direzione in materia di giochi;

g) assicura il supporto all'ufficio 6° nel monitoraggio complessivo dei fenomeni di illegalità e di irregolarità;

h) analizza l'andamento delle vendite per singolo prodotto e per singolo canale;

i) valuta, d'intesa con l'ufficio 7° gli investimenti per la gestione dei singoli prodotti, nonché le modifiche e le riallocazioni necessarie;

l) istruisce, in coerenza con gli indirizzi di comunicazione elaborati dall'ufficio 7°, le gare di appalto e di assegnazione diretta per l'attribuzione delle campagne relative ad ogni singolo prodotto; controlla il rispetto degli accordi contrattuali e cura l'eventuale contenzioso;

m) supporta il direttore nell'esercizio delle funzioni di segretario della Commissione per la trasparenza dei giochi e della Consulta tecnica nazionale dei giochi, di cui all'art. 2, comma 4, lettere *b)* e *c)* del regolamento n. 385 del 2003.

Art. 15.

Ufficio 10°
Concessioni

1. L'ufficio 10° è preposto alle concessioni; in particolare:

a) supporta il direttore e gli altri uffici della direzione nelle analisi per l'affidamento in concessione di attività pubbliche;

b) gestisce operativamente le procedure di selezione previste per l'affidamento di nuove concessioni, d'intesa con gli altri uffici della direzione;

c) supporta gli altri uffici della direzione nella verifica degli obblighi contrattuali dei concessionari;

d) elabora criteri uniformi di gestione del rapporto con i concessionari, d'intesa con gli altri uffici della direzione;

e) definisce criteri omogenei di controllo delle prestazioni dei punti di vendita;

f) cura l'armonizzazione tra canali di commercializzazione e concessioni e definisce, d'intesa con i dirigenti degli altri uffici della direzione, criteri omogenei di esposizione dei prodotti da gioco e di qualità del servizio nei punti di vendita che offrono prodotti di diversi concessionari; cura inoltre l'integrazione dei dati relativi ai suddetti punti di vendita;

g) cura il collegamento con l'ufficio 20°, relativamente agli atti di assenso amministrativo di rivendita dei generi di monopolio.

Art. 16.

Ufficio 11°
Bingo

1. L'ufficio 11° è responsabile della gestione del gioco del Bingo, nonché di altri eventuali giochi con caratteristiche analoghe, individuati con atto del direttore generale; in particolare:

a) provvede all'esercizio dei giochi allo stesso attribuiti, direttamente o tramite affidamento a concessionari;

b) definisce, in base ai regolamenti e agli eventuali atti di concessione, gli standard di qualità e di sicurezza, i requisiti e l'offerta della rete dei punti vendita;

c) gestisce e controlla il palinsesto del Bingo;

d) provvede, d'intesa con l'ufficio 10°, all'istruttoria ed alla gestione delle procedure di selezione previste per l'affidamento delle concessioni;

e) provvede alle attività necessarie all'esercizio dei giochi di competenza, gestisce i flussi finanziari, la contabilità, gli acquisti ed i pagamenti, alimentando i sistemi informativi centrali anche tramite gli uffici periferici;

f) gestisce i rapporti derivanti dalle concessioni, con specifico riferimento alla verifica degli obblighi dei concessionari ed alla regolarità di esercizio del gioco; gestisce l'eventuale contenzioso;

g) effettua gli interventi ritenuti necessari relativamente ai fenomeni di illegalità ed irregolarità rilevati e li segnala all'ufficio 6° per le analisi di competenza e le successive proposte in materia di misure generali di contrasto;

h) effettua il controllo della raccolta e del gettito erariale per i prodotti di competenza;

i) effettua, d'intesa con l'ufficio 4° le analisi del mercato di competenza e degli andamenti del gioco; alimenta il sistema informativo strategico con i dati sui prodotti di competenza;

l) predispone proposte di miglioramenti in termini sia di ingegneria di prodotto che di reti di punti di vendita;

m) gestisce le attività di promozione del prodotto di competenza e quelle finalizzate alla tutela dell'utente;

n) cura le relazioni operative con le associazioni di categoria.

Art. 17.

Ufficio 12°
Apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento

1. L'ufficio 12° è responsabile della gestione degli apparecchi e congegni da divertimento e da intrattenimento, nonché di altri eventuali giochi con caratteristiche analoghe, individuati con atto del direttore generale; in particolare:

a) provvede all'esercizio dei giochi allo stesso attribuiti, direttamente o tramite affidamento a concessionari;

b) definisce, in base ai regolamenti e agli eventuali atti di concessione, gli standard di qualità e sicurezza, i requisiti di apparecchi e congegni, nonché l'offerta della rete di distribuzione e dei punti di vendita;

c) vigila sulla corretta custodia degli esemplari dei modelli degli apparecchi e congegni sottoposti a verifica tecnica dagli organismi di certificazione ed ispezione;

d) rileva l'interesse del mercato per le differenti modalità e tipologie di gioco e interagisce con gli operatori per identificare possibili evoluzioni e miglioramenti;

e) controlla, anche attraverso l'azione di eventuali concessionari, la conformità dell'offerta di gioco ai requisiti normativi; fornisce collaborazione informativa agli organismi istituzionali ed agli enti territoriali che abbiano responsabilità di controllo sugli apparecchi;

f) gestisce la banca dati sugli apparecchi e congegni da divertimento e da intrattenimento;

g) provvede, d'intesa con l'ufficio 10°, all'istruttoria ed alla gestione delle procedure di selezione previste per l'affidamento delle concessioni;

h) provvede alle attività necessarie all'esercizio dei giochi di competenza, gestisce i flussi finanziari, la contabilità, gli acquisti ed i pagamenti, alimentando i sistemi informativi centrali anche tramite gli uffici periferici;

i) gestisce i rapporti derivanti dalle concessioni, con specifico riferimento alla verifica degli obblighi dei concessionari ed alla regolarità di esercizio del gioco; gestisce l'eventuale contenzioso amministrativo e giurisdizionale;

l) effettua gli interventi ritenuti necessari relativamente ai fenomeni di illegalità ed irregolarità rilevati e li segnala all'ufficio 6° per le analisi di competenza e le successive proposte in materia di misure generali di contrasto;

m) effettua il controllo della raccolta e del gettito erariale per i prodotti di competenza;

n) effettua, d'intesa con l'ufficio 4°, le analisi del mercato di competenza e degli andamenti del gioco; alimenta il sistema informativo strategico con i dati sui prodotti di competenza;

o) predispone proposte di miglioramenti in termini sia di ingegneria di prodotto che di reti di punti di vendita;

p) gestisce le attività di promozione del prodotto di competenza e quelle volte alla tutela dell'utente, in collegamento con l'ufficio 7°, relativamente alle azioni di comunicazione sul comportamento responsabile nel gioco, aventi rilievo istituzionale;

q) cura le relazioni operative con le associazioni di categoria.

Art. 18.

Ufficio 13°
Giochi sportivi a totalizzatore

1. L'ufficio 13° è responsabile della gestione dei giochi a totalizzatore su eventi sportivi o di altra natura, nonché di altri eventuali giochi con caratteristiche analoghe, individuati con atto del direttore generale; in particolare:

a) provvede all'esercizio dei giochi allo stesso attribuiti, direttamente o tramite affidamento a concessionari;

b) definisce, in base ai regolamenti e agli eventuali atti di concessione, gli standard di qualità e di sicurezza, i requisiti della rete di distribuzione e dei punti di vendita; aggiorna costantemente il palinsesto e mantiene le relazioni operative con gli enti organizzatori degli eventi;

c) provvede, d'intesa con l'ufficio 10°, all'istruttoria ed alla gestione delle procedure di selezione previste per l'affidamento delle concessioni;

d) provvede alle attività necessarie all'esercizio dei giochi di competenza, gestisce i flussi finanziari, la contabilità, gli acquisti ed i pagamenti, alimentando i sistemi informativi centrali anche tramite gli uffici periferici;

e) gestisce i rapporti derivanti dalle concessioni, con specifico riferimento alla verifica degli obblighi dei concessionari ed alla regolarità di esercizio del gioco; gestisce l'eventuale contenzioso amministrativo e giurisdizionale;

f) effettua gli interventi ritenuti necessari relativamente ai fenomeni di illegalità ed irregolarità rilevati e li segnala all'ufficio 6° per le analisi di competenza e le successive proposte in materia di misure generali di contrasto;

g) effettua il controllo della raccolta e del gettito erariale per i prodotti di competenza;

h) effettua, d'intesa con l'ufficio 4°, le analisi del mercato di competenza e degli andamenti del gioco; alimenta il sistema informativo strategico con i dati sui prodotti di competenza;

i) predispone proposte di miglioramenti in termini sia di ingegneria di prodotto che di reti di punti di vendita;

l) gestisce le attività di promozione del prodotto di competenza e quelle volte alla tutela dell'utente;

m) cura le relazioni operative con le associazioni di categoria.

Art. 19.

Ufficio 14°
Enalotto ed altri giochi a totalizzatore

1. L'ufficio 14° è responsabile della gestione del gioco dell'Enalotto, nonché di altri eventuali giochi con caratteristiche analoghe, individuati con atto del direttore generale; in particolare:

a) provvede all'esercizio dei giochi allo stesso attribuiti, direttamente o tramite affidamento a concessionari;

b) definisce, in base ai regolamenti e agli eventuali atti di concessione, gli standard di qualità e di sicurezza, i requisiti e l'offerta della rete dei punti vendita; mantiene le relazioni operative con gli Enti organizzatori degli eventi;

c) provvede, d'intesa con l'ufficio 10°, all'istruttoria ed alla gestione delle procedure di selezione previste per l'affidamento delle concessioni;

d) provvede alle attività necessarie all'esercizio dei giochi di competenza, gestisce i flussi finanziari, la contabilità, gli acquisti ed i pagamenti, alimentando i sistemi informativi centrali anche tramite gli uffici periferici;

e) gestisce i rapporti derivanti dalle concessioni, con specifico riferimento alla verifica degli obblighi dei concessionari ed alla regolarità di esercizio del gioco; gestisce l'eventuale contenzioso amministrativo e giurisdizionale;

f) effettua gli interventi ritenuti necessari relativamente ai fenomeni di illegalità ed irregolarità rilevati e li segnala all'ufficio 6º per le analisi di competenza e le successive proposte in materia di misure generali di contrasto;

g) effettua il controllo della raccolta e del gettito erariale per i prodotti di competenza;

h) effettua, d'intesa con l'ufficio 4º, le analisi del mercato di competenza e degli andamenti del gioco; alimenta il sistema informativo strategico con i dati sui prodotti di competenza;

i) predispone proposte di miglioramenti in termini sia di ingegneria di prodotto che di reti di punti di vendita;

l) gestisce le attività di promozione del prodotto di competenza e quelle volte alla tutela dell'utente;

m) cura le relazioni operative con le associazioni di categoria.

Art. 20.

Ufficio 15º
Scommesse sportive ed ippiche a quota fissa e scommesse ippiche a totalizzatore

1. L'ufficio 15º è responsabile della gestione delle scommesse a quota fissa e, limitatamente agli eventi dell'ippica, anche delle scommesse a totalizzatore che utilizzano gli stessi canali di vendita, nonché di altri eventuali giochi con caratteristiche analoghe, individuati con atto del direttore generale; in particolare:

a) provvede all'esercizio dei giochi allo stesso attribuiti, direttamente o tramite affidamento a concessionari;

b) definisce, in base alla normativa vigente e agli eventuali atti di concessione, gli standard di qualità e di sicurezza, i requisiti e l'offerta della rete dei punti di vendita; aggiorna l'offerta di prodotti di scommessa, cura la predisposizione giornaliera del palinsesto, e mantiene i rapporti con gli Enti organizzatori degli eventi;

c) provvede, d'intesa con l'ufficio 10º, all'istruttoria ed alla gestione delle procedure di selezione previste per l'affidamento delle concessioni;

d) provvede alle attività necessarie all'esercizio dei giochi di competenza, gestisce i flussi finanziari, la contabilità, gli acquisti ed i pagamenti, alimentando i sistemi informativi centrali anche tramite gli uffici periferici;

e) gestisce i rapporti derivanti dalle concessioni, con specifico riferimento alla verifica degli obblighi dei concessionari; gestisce l'eventuale contenzioso amministrativo e giurisdizionale;

f) effettua gli interventi ritenuti necessari relativamente ai fenomeni di illegalità ed irregolarità rilevati e li segnala all'ufficio 6º per le analisi di competenza e le successive proposte in materia di misure generali di contrasto;

g) effettua il controllo della raccolta e del gettito erariale per i prodotti di competenza;

h) effettua, d'intesa con l'ufficio 4º, le analisi del mercato di competenza e degli andamenti del gioco; alimenta il sistema informativo strategico con i dati sui prodotti di competenza;

i) predispone proposte di miglioramenti in termini sia di ingegneria di prodotto che di reti di punti di vendita;

l) gestisce le attività di promozione del prodotto di competenza e quelle volte alla tutela dell'utente;

m) controlla le attività di eventuali fornitori di servizi ai concessionari;

n) cura le relazioni operative con le associazioni di categoria.

Art. 21.

Ufficio 16º
Lotto e lotterie

1. L'ufficio 16º è responsabile della gestione del lotto e delle lotterie, nonché di altri eventuali giochi con caratteristiche analoghe, individuati con atto del direttore generale; in particolare:

a) provvede all'esercizio dei giochi allo stesso attribuiti, direttamente o tramite affidamento a concessionari;

b) definisce, in base ai regolamenti e agli eventuali atti di concessione, gli standard di qualità e di sicurezza, i requisiti e l'offerta della rete di distribuzione e dei punti di vendita; aggiorna l'offerta e mantiene le relazioni operative con gli Enti organizzatori degli eventi;

c) gestisce i rapporti operativi con il Ministero delle attività produttive per le manifestazioni a premio;

d) provvede, d'intesa con l'ufficio 10º, all'istruttoria ed alla gestione delle procedure di selezione previste per l'affidamento delle concessioni;

e) provvede alle attività necessarie all'esercizio dei giochi di competenza, gestisce i flussi finanziari, la contabilità, gli acquisti ed i pagamenti, alimentando i sistemi informativi centrali anche tramite gli uffici periferici;

f) gestisce i rapporti derivanti dalle concessioni, con specifico riferimento alla verifica degli obblighi dei concessionari ed alla regolarità di esercizio del gioco; gestisce l'eventuale contenzioso amministrativo e giurisdizionale;

g) effettua gli interventi ritenuti necessari relativamente ai fenomeni di illegalità ed irregolarità rilevati e li segnala all'ufficio 6º per le analisi di competenza e le successive proposte in materia di misure generali di contrasto;

h) effettua il controllo della raccolta e del gettito erariale per i prodotti di competenza;

i) effettua, d'intesa con l'ufficio 4°, le analisi del mercato di competenza e degli andamenti del gioco; alimenta il sistema informativo strategico con i dati sui prodotti di competenza;

l) predispone proposte di miglioramenti in termini sia di ingegneria di prodotto che di reti di punti di vendita;

m) gestisce le attività di promozione del prodotto di competenza e quelle volte alla tutela dell'utente;

n) cura le relazioni operative con le associazioni di categoria.

Sezione III

Art. 22.

Articolazione della direzione per le accise

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 5 del regolamento n. 385 del 2003, la direzione per le accise si articola negli uffici seguenti:

ufficio 17°: integrazione funzionale e controllo operativo;

ufficio 18°: contrasto del contrabbando;

ufficio 19°: circolazione dei tabacchi lavorati;

ufficio 20°: concessioni di rivendita dei generi di monopolio.

Art. 23.

Ufficio 17°
Integrazione funzionale e controllo operativo

1. L'ufficio 17° è preposto all'integrazione funzionale e al controllo operativo; in particolare:

a) assicura l'integrazione delle attività della direzione relative alle diverse competenze di AAMS in materia di tabacchi lavorati, indirizzando e controllando le attività degli altri uffici, compresi quelli periferici;

b) valuta, con i responsabili degli uffici della direzione, lo stato di avanzamento degli obiettivi e propone al direttore interventi correttivi;

c) rileva, d'intesa con l'ufficio 4°, l'andamento dei prezzi del mercato nazionale ed internazionale dei tabacchi lavorati; valuta gli effetti dell'imposizione sui prezzi di vendita degli stessi;

d) supporta l'ufficio 7° nelle relazioni internazionali relative ai tabacchi lavorati;

e) cura, d'intesa con l'ufficio 19°, i rapporti con il Ministero della salute, intesi a determinare e controllare i requisiti igienico-sanitari dei tabacchi lavorati;

f) supporta l'ufficio 8° nella predisposizione della normativa di carattere generale in materia di tabacchi lavorati;

g) supporta l'ufficio 6° nel contrasto alle attività illegali in materia di tabacchi lavorati.

Art. 24.

Ufficio 18°
Contrasto del contrabbando

1. L'ufficio 18° è preposto al contrasto del contrabbando; in particolare:

a) analizza l'andamento del contrabbando dei tabacchi lavorati e fornisce all'ufficio 5° informazioni utili relative ai fenomeni di illegalità;

b) studia, d'intesa con l'ufficio 5°, l'applicazione di nuove tecnologie alla lotta al contrabbando;

c) collabora con gli organismi istituzionali competenti per identificare i luoghi di produzione dei tabacchi lavorati contraffatti;

d) cura i rapporti con gli organismi istituzionali competenti per la definizione delle misure di lotta al contrabbando ed alla contraffazione dei tabacchi lavorati;

e) applica le sanzioni amministrative previste dalla legge 18 gennaio 1994, n. 50, e dalla legge 11 marzo 2001, n. 92, curandone il relativo contenzioso;

f) cura, coordinando funzionalmente gli uffici periferici, tutte le attività amministrative e contabili relative al contrasto del contrabbando, compresi gli accertamenti in materia di contrabbando dei tabacchi lavorati ed il relativo contenzioso;

g) coordina funzionalmente gli uffici periferici nella gestione amministrativa dei reperti sottoposti a sequestro dall'autorità giudiziaria, nonché l'attività in materia di riscossione delle entrate conseguenti al contrabbando dei tabacchi lavorati;

h) coordina l'attività degli uffici periferici in materia di accertamenti tributari sui tabacchi lavorati di contrabbando eventualmente immessi al consumo.

Art. 25.

Ufficio 19°
Circolazione dei tabacchi lavorati

1. L'ufficio 19° è preposto alla circolazione dei tabacchi lavorati; in particolare:

a) cura l'istruttoria per l'istituzione dei depositi fiscali dei tabacchi lavorati;

b) cura l'iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, nonché dei fiammiferi, e l'aggiornamento delle tariffe medesime;

c) controlla la conformità dei tabacchi lavorati alla normativa nazionale e comunitaria in materia di etichettatura;

d) cura gli adempimenti conseguenti al controllo di condensato, nicotina e monossido di carbonio presenti nelle sigarette, effettuando le relative analisi di laboratorio;

e) disciplina le modalità di circolazione dei tabacchi lavorati ed indirizza i controlli degli uffici periferici sulle attività relative a tali prodotti in regime di sospensione o di esenzione di imposta;

f) assicura la fornitura dei contrassegni di legittimazione ai produttori nazionali ed internazionali;

g) indirizza l'attività di vigilanza degli uffici periferici sui depositi fiscali dei tabacchi lavorati presenti sul territorio nazionale e quella di controllo sulla regolarità degli adempimenti fiscali posti in essere dagli stessi depositi;

h) indirizza gli uffici periferici nelle procedure per il recupero delle accise sui tabacchi lavorati, nelle attività amministrative relative ai fiammiferi, nonché nella cura del relativo contenzioso;

i) provvede all'accertamento ed alla verifica della regolarità dei versamenti delle accise sui tabacchi lavorati;

l) fornisce al sistema informativo strategico ed all'ufficio 1° tutti i dati relativi al settore dei tabacchi lavorati.

Art. 26.

Ufficio 20°
Concessioni di rivendita dei generi di monopolio

1. L'ufficio 20° è preposto alle concessioni di rivendita dei generi di monopolio; in particolare:

a) indirizza gli uffici periferici nelle attività relative al rilascio delle concessioni amministrative di rivendita dei generi di monopolio, nonché negli atti di gestione del rapporto concessorio;

b) cura le relazioni operative con le associazioni dei rivenditori di generi di monopolio;

c) analizza le opportunità di razionalizzazione, anche informatica, della rete di vendita al dettaglio dei tabacchi lavorati, ed assicura il collegamento con l'ufficio 10° per lo scambio di informazioni sui punti di vendita comuni;

d) indirizza e controlla gli uffici periferici nelle attività amministrative e contabili relative alle concessioni di rivendita dei generi di monopolio.

Sezione IV

Art. 27.

Articolazione della direzione
per l'organizzazione e le risorse

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 6, comma 1, del regolamento n. 385 del 2003, la direzione per l'organizzazione e la gestione delle risorse si articola nei seguenti uffici:

ufficio 21°: integrazione funzionale e controllo operativo;

ufficio 22°: organizzazione e sviluppo delle risorse umane;

ufficio 23°: amministrazione del personale;

ufficio 24°: contabilità;

ufficio 25°: gestione dei sistemi informativi;

ufficio 26°: acquisti, logistica e collegamento con gli uffici periferici.

Art. 28.

Ufficio 21°
Integrazione funzionale, controllo operativo

1. L'ufficio 21° è preposto all'integrazione funzionale e al controllo operativo; in particolare:

a) supporta il direttore nelle attività di direzione gerarchica degli uffici periferici;

b) assicura l'integrazione delle attività della direzione, indirizzando e controllando le attività degli altri uffici;

c) valuta, con i responsabili degli uffici della direzione, lo stato di avanzamento degli obiettivi e propone al direttore interventi correttivi;

d) effettua studi e ricerche nelle materie di competenza della direzione ed assolve, su delega del direttore, incarichi speciali o specifiche attività progettuali;

e) cura il collegamento tra le informazioni fornite dagli uffici periferici ed il sistema informativo strategico.

Art. 29.

Ufficio 22°
Stato giuridico, organizzazione e sviluppo risorse umane

1. L'ufficio 22° è preposto allo stato giuridico, all'organizzazione e allo sviluppo delle risorse umane; in particolare:

a) propone misure per adeguare l'organizzazione all'evoluzione del contesto interno ed esterno, curandone anche gli aspetti collegati al dimensionamento delle risorse;

b) cura, in collaborazione con i dirigenti degli altri uffici della direzione, l'analisi dei processi di lavoro, fornendo proposte per la loro razionalizzazione;

c) gestisce gli inquadramenti giuridici, le mansioni, gli avanzamenti del personale, la mobilità interna, nonché i trasferimenti da e verso le altre amministrazioni;

d) definisce la struttura e le informazioni contenute nella banca dati del personale e ne cura l'aggiornamento;

e) cura le procedure per la selezione ed il reclutamento del personale;

f) cura l'applicazione dei sistemi di valutazione delle prestazioni e del potenziale delle risorse umane, nonché dei sistemi di incentivazione;

g) gestisce il rapporto di lavoro del personale e le relative procedure, incluse quelle relative all'interruzione e sospensione del rapporto di lavoro;

h) esercita la funzione autorizzatoria ed ispettiva sul personale in materia di incompatibilità nell'esercizio di attività extraistituzionali e relativamente alle ipotesi di violazione del codice di comportamento di cui all'art. 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

i) assicura l'attività di supporto per i procedimenti disciplinari nei confronti del personale e cura il contenzioso del lavoro in materia di procedure di reclutamento e di stato giuridico;

l) assicura lo sviluppo del personale e l'analisi dei bisogni formativi predisponendo, sulla base delle proposte delle altre direzioni, la relativa offerta formativa da realizzare con la Scuola superiore di economia e finanze;

m) cura la predisposizione delle proposte normative e dei provvedimenti amministrativi in materia di gestione del personale, nonché fornisce elementi utili relativamente agli atti di sindacato ispettivo, ed a quelli di indirizzo, in materia di personale.

Art. 30.

Ufficio 23°
Trattamento economico e previdenziale del personale

1. L'ufficio 23° è preposto al trattamento economico e previdenziale del personale; in particolare:

a) gestisce i procedimenti per il trattamento economico del personale ed applica i sistemi di incentivazione;

b) effettua l'analisi dei costi del personale e predispone gli elementi contabili relativi ai risultati annuali della gestione; predispone il conto annuale;

c) fornisce, all'ufficio 25°, le informazioni necessarie a liquidare le competenze del personale, nonché a provvedere agli adempimenti demandati al sostituto di imposta;

d) controlla la corretta applicazione delle norme contrattuali, cura il contenzioso del lavoro relativo al trattamento economico;

e) gestisce le attività amministrative e contabili connesse alla cessazione dal servizio e al trattamento pensionistico, curandone il relativo contenzioso;

f) gestisce le posizioni assicurative del personale;

g) assicura la gestione delle attività a stralcio connesse al personale del ruolo ad esaurimento dell'Ente tabacchi italiani (ETI).

Art. 31.

Ufficio 24°
Contabilità

1. L'ufficio 24° è preposto alla contabilità; in particolare:

a) coordina, d'intesa con l'U.C.R., la formulazione delle proposte relative al bilancio di previsione annuale e pluriennale dell'Amministrazione e del relativo assestamento; coordina le operazioni amministrativo-contabili per la chiusura dell'esercizio finanziario;

b) definisce le specifiche del sistema informativo di contabilità ed è responsabile dell'aggiornamento e dell'integrità dei dati inseriti;

c) coordina gli adempimenti previsti per le variazioni di bilancio, in funzione delle necessità gestionali emergenti, informandone preventivamente l'ufficio 1°;

d) predispone i flussi di dati di contabilità gestionale destinati all'ufficio 1°;

e) coordina, sulla base degli indirizzi formulati dal direttore, gli adempimenti e le procedure previsti dalle normative vigenti in materia di gestione del patrimonio immobiliare e dell'eventuale assegnazione di alloggi esclusivamente a dipendenti, impartendo le relative disposizioni agli uffici periferici;

f) controlla i rendiconti amministrativi dei funzionari delegati;

g) gestisce le procedure di recupero dei crediti in esecuzione delle decisioni della Corte dei conti, nonché quelle eventualmente non affidate ad altre direzioni.

Art. 32.

Ufficio 25°
Gestione sistemi informativi

1. L'ufficio 25° è preposto alla gestione dei sistemi informativi; in particolare:

a) raccoglie, in coerenza con gli indirizzi formulati dalla direzione per le strategie, le esigenze per le forniture hardware e software, lo sviluppo software ed i servizi di rete; predispone il piano delle forniture e lo sottopone all'approvazione del direttore;

b) provvede, sulla base delle esigenze espresse dalle direzioni, agli acquisti di beni e servizi di natura informatica; assicura i livelli di servizio dei sistemi informativi; verifica che venga effettuata l'assistenza richiesta e controlla il rispetto degli accordi contrattuali da parte dei partner tecnologici e dei fornitori; applica le eventuali penali;

c) valuta, d'intesa con l'ufficio 5°, le caratteristiche tecnologiche più adeguate alle attività delle diverse funzioni di AAMS;

d) assicura l'adozione delle misure tecniche idonee a garantire il livello prefissato di protezione e sicurezza dei dati;

e) assicura il controllo dell'avanzamento degli sviluppi software ed effettua i test di rilascio in esercizio;

f) garantisce l'esercizio dei sistemi informativi ed amministra il centro elaborazione dati;

g) gestisce la rete informatica di AAMS;

h) cura il servizio statistico, in collegamento con l'Istituto nazionale di statistica;

i) cura, sulla base degli indirizzi dell'ufficio 23°, la liquidazione delle competenze del personale, la produzione delle certificazioni annuali, gli adempimenti demandati al sostituto di imposta nonché, su indirizzo dell'ufficio 24°, gli adempimenti delle imposte diverse da quelle sui redditi.

Art. 33.

Ufficio 26º
Relazioni sindacali, logistica e forniture

1. L'ufficio 26º è preposto agli acquisti, alla logistica ed al collegamento con gli uffici periferici; in particolare:

a) cura le procedure di programmazione dei fabbisogni di beni e servizi per la sede centrale, nonché i relativi acquisti;

b) definisce i criteri per razionalizzare ed uniformare gli acquisti degli uffici periferici;

c) cura l'inventano dei beni mobili, compresi quelli registrati, ed immobili;

d) cura, per la sede centrale, la gestione dei servizi comuni nonché di quelli di economato e cassa;

e) fornisce agli uffici periferici gli indirizzi per la gestione e lo sviluppo delle risorse umane loro assegnate;

f) coadiuva il direttore nella gestione della contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali, nonché cura i rapporti con l'ARAN ed il Dipartimento per la funzione pubblica;

g) cura la comunicazione interna di AAMS nonché le attività socio-culturali a favore del personale, nei limiti degli stanziamenti previsti;

h) cura l'attuazione, per la sede centrale, alla normativa in materia di sicurezza e di tutela della salute sul luogo di lavoro e ne stabilisce gli indirizzi per gli uffici periferici;

i) definisce gli indirizzi, i metodi e le procedure per la manutenzione del patrimonio immobiliare di AAMS.

Capo IV

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI UFFICI PERIFERICI

Art. 34.

Uffici periferici

1. Gli uffici periferici sono unità organizzative di livello dirigenziale non generale, denominate uffici regionali ed aventi competenza territoriale su una o più regioni.

2. Gli uffici regionali dipendono gerarchicamente dalla direzione per l'organizzazione e le risorse.

3. Gli uffici regionali sono i seguenti:

Piemonte e Val D'Aosta, con sede in Torino;

Liguria, con sede in Genova;

Lombardia, con sede in Milano;

Veneto e Trentino-Alto Adige, con sede in Venezia;

Friuli-Venezia Giulia, con sede in Trieste;

Emilia-Romagna, con sede in Bologna;

Toscana e Umbria, con sede in Firenze;

Marche, Abruzzo, Molise, con sede in Ancona;

Lazio, con sede in Roma;

Campania, con sede in Napoli;

Calabria e Basilicata, con sede in Cosenza;

Puglia, con sede in Bari;

Sicilia, con sede in Palermo;

Sardegna, con sede in Cagliari.

4. I depositi di reperti di contrabbando e gli autoparchi, nonché i previgenti ispettorati con sede diversa da quelle indicate al comma 2, assumono la funzione di sezioni distaccate di livello non dirigenziale degli uffici regionali; con atto del direttore generale possono essere definite ulteriori sezioni distaccate di livello non dirigenziale.

5. Le competenze territoriali e funzionali degli uffici regionali nonché delle sezioni distaccate di livello non dirigenziale, sono definite con atto del direttore generale.

6. L'ufficio regionale, nell'ambito del territorio di competenza:

a) provvede, sulla base degli indirizzi della direzione per i giochi, alle attività amministrative relative al comparto dei giochi, verifica il rispetto degli obblighi da parte dei concessionari ed applica le relative sanzioni;

b) effettua, sulla base degli indirizzi della direzione per i giochi, le attività di controllo della rete di distribuzione e dei punti di vendita;

c) provvede, nel settore dei giochi, all'amministrazione, all'accertamento ed alla riscossione dei tributi di competenza e delle relative sanzioni, delle quote di prelievo a favore degli enti concedenti, nonché alla gestione del contenzioso di competenza;

d) effettua, sulla base degli indirizzi della direzione per le accise, il controllo dei depositi fiscali di tabacchi lavorati situati nel territorio di competenza, anche verificando la regolarità dei versamenti e della contabilità dei tributi da parte degli stessi depositi;

e) provvede, sulla base delle istruzioni impartite dall'ufficio 19º, alle procedure per il recupero delle accise sui tabacchi lavorati non versate, nonché alla gestione del relativo contenzioso;

f) effettua, sulla base degli indirizzi della direzione per le accise, l'attività istruttoria e le procedure di gara per il rilascio di licenze e concessioni di vendita

dei generi di monopolio, gestendo i diversi procedimenti inerenti al rapporto concessorio nonché l'applicazione di sanzioni;

g) adotta i provvedimenti sanzionatori amministrativi in materia di contrabbando dei tabacchi lavorati e cura il contenzioso penale;

h) cura la conservazione del materiale sottoposto a sequestro dall'autorità giudiziaria;

i) assicura alle direzioni competenti le informazioni territoriali sui fenomeni di specifico interesse, utili a valutare sia l'andamento del mercato dei giochi che l'intensità dei fenomeni di illegalità ed irregolarità;

l) assicura con continuità, al servizio informativo strategico, le informazioni richieste in materia di giochi e di tabacchi lavorati;

m) garantisce, sulla base degli indirizzi definiti dalla direzione per le strategie, ed attraverso l'istituzione e la gestione di Uffici relazioni con il pubblico (URP), l'esercizio del diritto di informazione, di accesso e di partecipazione del cittadino, nonché la valutazione delle esigenze dello stesso e degli operatori dei settori dei giochi e dei tabacchi lavorati;

n) cura le istanze di interpello ordinario previste dall'art. 11 della legge n. 212 del 2000;

o) gestisce, sulla base delle assegnazioni e degli indirizzi della direzione per l'organizzazione e le risorse, le risorse umane, nonché amministra i beni ed il patrimonio immobiliare affidato all'ufficio medesimo;

p) assicura, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'ufficio 26°, la sicurezza e la tutela della salute negli uffici regionali e delle sezioni distaccate.

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 35.

Dotazione organica

1. Le risorse umane, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 7 del regolamento n. 385 del 2003, sono assegnate agli uffici, nei limiti di cui alle disposizioni citate, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lettera *d)*, del presente decreto.

Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo, per il visto e la registrazione.

Roma, 1° ottobre 2004

Il Ministro: SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 172

05A00239

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 novembre 2004.

Recepimento della direttiva 2003/78/CE della Commissione dell'11 agosto 2003, relativa ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di patulina nei prodotti alimentari.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 2003/78/CE della Commissione dell'11 agosto 2003 che stabilisce i metodi di campionamento e d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori di patulina nei prodotti alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione dell'8 marzo 2001 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 1425/2003 della Commissione dell'11 agosto 2003 recante modifica del regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda la patulina;

Visto il regolamento (CE) n. 455/2004 della Commissione dell'11 marzo 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda la patulina;

Visto l'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 ed in particolare l'art. 9;

Ritenuto di dover recepire nell'ordinamento nazionale le disposizioni che formano oggetto della direttiva sopraccitata;

Visto il parere della Commissione per la determinazione dei metodi ufficiali di analisi di cui all'art. 21, della legge 30 aprile 1962, n. 283, espresso nella seduta del 7 settembre 2004;

Decreta:

Art. 1.

Il controllo ufficiale dei tenori massimi ammissibili di patulina nei prodotti alimentari deve essere effettuato secondo i metodi di campionamento e di analisi riportati negli allegati al presente decreto, parte integrante dello stesso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2004

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 354

ALLEGATO I

METODI DI CAMPIONAMENTO PER IL CONTROLLO UFFICIALE DEI TENORI DI PATULINA IN TALUNI PRODOTTI ALIMENTARI.

1. OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE.

I campioni destinati al controllo ufficiale dei tenori di patulina nei prodotti alimentari devono essere prelevati secondo le modalità di seguito indicate. I campioni globali così ottenuti sono considerati rappresentativi delle partite o sottopartite da cui sono stati prelevati. La conformità delle partite, per quanto si riferisce al tenore massimo stabilito dal regolamento (CE) n. 1425/2003 e successive modifiche è determinata in funzione dei tenori riscontrati nelle aliquote analizzate.

2. DEFINIZIONI.

2.1 Partita: quantitativo di prodotto alimentare identificabile, consegnato in un'unica volta, per il quale è stata accertata, dall'addetto al controllo ufficiale, la presenza di caratteristiche comuni, quali l'origine, la varietà, il tipo di imballaggio, il confezionatore, lo speditoniere o la marcatura.

2.2 Sottopartita: porzione di una partita designata per l'applicazione delle modalità di prelievo. Ciascuna sottopartita deve essere fisicamente separata e identificabile.

2.3 Campione elementare: quantitativo di materiale prelevato in un solo punto della partita o della sottopartita.

2.4 Campione globale: campione ottenuto riunendo tutti i campioni elementari prelevati dalla partita o dalla sottopartita.

2.5 Campione di laboratorio: campione destinato al laboratorio, ricavato dal campione globale, da suddividere in cinque aliquote da destinare alle analisi.

2.6 Aliquota: porzione ottenuta dal campione di laboratorio e corrispondente ad un quinto del campione di laboratorio.

3. DISPOSIZIONI GENERALI.

3.1. *Personale.*

Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale qualificato che deve operare secondo le modalità del presente allegato.

3.2. *Prodotto da campionare.*

Ciascuna partita da controllare è oggetto di campionamento separato.

3.3. *Precauzioni da prendere.*

Durante il campionamento e la preparazione dei campioni di laboratorio è necessario evitare qualsiasi condizione che possa modificare il tenore di patulina e compromettere l'analisi o la rappresentatività del campione globale.

3.4. *Preparazione dei campioni elementari.*

I campioni elementari devono essere prelevati, per quanto possibile, in vari punti distribuiti casualmente nella partita o sottopartita. Qualsiasi deroga a tale norma deve essere segnalata nel verbale di cui al punto 3.8.

3.5. *Preparazione del campione globale.*

Il campione globale deve avere il peso di almeno un chilo, a meno che ciò non sia possibile, come nel caso di campionamento di prodotti alimentari in confezioni singole. In quest'ultimo caso si applicano le disposizioni della tabella 2.

3.6. *Preparazione del campione di laboratorio.*

Il campione di laboratorio deve essere suddiviso in aliquote uguali conformemente alle disposizioni di cui ai punti 3.7 e 3.8 del presente allegato.

3.7. *Preparazione delle aliquote.*

Le dimensioni di ciascuna aliquota devono essere tali da consentire almeno lo svolgimento di analisi in duplicato.

Ogni aliquota deve essere collocata in un recipiente pulito, di materiale inerte, che la protegga adeguatamente contro qualsiasi fattore di contaminazione, da perdita di analiti per assorbimento nella parete interna del recipiente e dai danni che potrebbero essere causati dal trasporto o dalla conservazione.

3.8. *Sigillatura ed etichettatura delle aliquote.*

Ogni aliquota viene sigillata sul luogo del prelievo e identificata secondo le modalità del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/1980. Per ciascun prelievo di campione, si redige un verbale di campionamento che consenta di identificare con certezza la partita campionata, la data e il luogo di campionamento, nonché qualsiasi informazione supplementare che possa essere utile all'analista.

4. *Modalità di prelievo di campioni.*

Il metodo di prelievo applicato deve assicurare che il campione globale sia rappresentativo della partita che deve essere controllata.

4.1. *Numero dei campioni elementari.*

Il peso del campione globale deve essere almeno di 1 kg (cfr. punto 3.5). Il numero minimo di campioni elementari da prelevare da una partita è indicato nella tabella 1. Nel caso di prodotti liquidi la partita possibilmente deve essere mescolata in modo accurato, con mezzi manuali o meccanici, immediatamente prima del prelievo. In tal caso si può presumere che la patulina sia distribuita omogeneamente all'interno della partita. Pertanto è sufficiente prelevare tre campioni elementari per formare il campione globale. I campioni elementari devono avere un peso analogo. Il peso di un campione elementare deve essere almeno 100 grammi e dipende dalle dimensioni dei componenti della partita.

Qualsiasi deroga a tale norma va segnalata nel verbale di cui al punto 3.8.

TABELLA 1

Numero minimo di campioni elementari da prelevare da una partita

Peso della partita (in kg)	Numero minimo di campioni elementari prelevati
< 50	3
da 50 a 500	5
> 500	10

Se la partita è costituita da confezioni singole, il numero di confezioni che va prelevato per formare un campione globale è indicato nella tabella 2.

TABELLA 2

Numero di confezioni (campioni elementari) da prelevare per formare un campione globale se la partita consiste in confezioni singole

Numero di confezioni o unità della partita	Numero minimo di confezioni o unità da prelevare
da 1 a 25	1 confezione o unità
da 26 a 100	Circa il 5%, almeno due confezioni o unità
> 100	Circa il 5%, fino ad un massimo di 10 confezioni o unità

5. *Conformità della partita o sottopartita alle norme.*

Se il risultato della prima analisi è meno del 20% superiore o inferiore al tenore massimo, il laboratorio di controllo effettua una ripetizione dell'analisi e calcola la media dei risultati.

La partita è conforme se il risultato della prima analisi è di oltre il 20% inferiore al tenore massimo o, qualora si effettui una ripetizione di analisi, se la media è conforme al tenore massimo stabilito dal regolamento 1425/2003 e successive modifiche, tenendo conto dell'incertezza delle misurazioni e delle correzioni di recupero.

La partita non è conforme al tenore massimo stabilito dal regolamento 1425/2003 e successive modifiche, se la media corretta per il recupero supera il tenore massimo oltre ogni ragionevole dubbio, tenendo conto dell'incertezza delle misurazioni.

ALLEGATO II

PREPARAZIONE DEI CAMPIONI E CRITERI RELATIVI AI METODI DI ANALISI IMPIEGATI NEL CONTROLLO UFFICIALE DEL TENORE DI PATULINA IN ALCUNI PRODOTTI ALIMENTARI.

1. *Precauzioni.*

Poiché la distribuzione della patulina in alcuni prodotti alimentari potrebbe non essere omogenea, i campioni devono essere preparati e soprattutto omogeneizzati con la massima cura.

2. *Trattamento del campione globale.*

Il campione globale viene macinato finemente e accuratamente e mescolato, utilizzando un metodo che garantisca una omogeneizzazione completa.

3. *Suddivisione del campione globale in aliquote.*

Si applicano le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1980, n. 327.

4. *Metodo di analisi che dovrà essere utilizzato dal laboratorio e modalità di controllo del laboratorio stesso.*

4.1. *Definizioni.*

Alcune delle definizioni più comunemente usate che il laboratorio dovrà utilizzare sono riportate qui di seguito.

r = Ripetibilità, valore al di sotto del quale ci si aspetta che la differenza assoluta tra i risultati di due prove singole ottenuti in condizioni di ripetibilità (stesso campione, stesso operatore, stessa apparecchiatura, stesso laboratorio e breve intervallo di tempo) rientri nell'ambito di una probabilità specifica (normalmente del 95%), per cui $r = 2{,}8\ S_r$.

S_r = Deviazione standard, calcolata in base a risultati ottenuti in condizioni di ripetibilità.

RSD_r = Deviazione standard relativa, calcolata sulla base di risultati ottenuti in condizioni di ripetibilità $[(S_r /x) \cdot 100]$ in cui x rappresenta la media dei risultati relativi a tutti i laboratori e a tutti i campioni.

R = Riproducibilità, valore al di sotto del quale ci si aspetta che la differenza assoluta tra i risultati di prove singole ottenuti in condizioni di riproducibilità (ossia su materiale identico ottenuto dagli operatori in diversi laboratori che usano il metodo di prova normalizzato) rientri nell'ambito di una certa probabilità (normalmente del 95%); in altre parole $R = 2{,}8 \cdot S_R$.

S_R = Deviazione standard, calcolata in base a risultati ottenuti in condizioni di riproducibilità.

RSD_R = Deviazione standard relativa, calcolata sulla base di risultati ottenuti in condizioni di riproducibilità $[(S_R/x) \cdot 100]$.

4.2 *Requisiti generali.*

I metodi di analisi utilizzati per il controllo dei prodotti alimentari devono essere conformi alle disposizioni di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato della direttiva 85/591/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente l'istituzione di modalità di prelievo dei campioni e di metodi d'analisi comunitari per il controllo dei prodotti destinati all'alimentazione umana.

4.3 *Requisiti specifici.*

Se a livello comunitario non è prescritto alcun metodo specifico per la determinazione del tenore di patulina nei prodotti alimentari, i laboratori sono liberi di applicare il metodo che preferiscono a condizione che esso rispetti i seguenti criteri:

Tenore µg/kg	Patulina		
	RSD_r %	RSD_R %	Recupero %
< 20	≤ 30	≤ 40	da 50 a 120
20 — 50	≤ 20	≤ 30	da 75 a 105
> 50	≤ 15	≤ 25	da 75 a 105

I limiti di rilevazione dei metodi impiegati non sono indicati, dato che i valori di precisione sono espressi per le concentrazioni che presentano interesse.

I valori di precisione sono calcolati partendo dall'equazione di Horwitz:

$$RSD_R = 2^{(1-0{,}5\log C)}$$

dove:

RSD_R è la derivazione standard relativa, calcolata sulla base di risultati ottenuti in condizioni di riproducibilità $[(S_r /x) \cdot 100]$.

C è il tasso di concentrazione (ovvero 1 = 100g/100g, 0,001 = 1,000 mg/kg).

Si tratta di un'equazione generale di precisione che si è dimostrata indipendente dagli analiti e dalla matrice e dipendente unicamente dalla concentrazione per la maggior parte dei metodi d'analisi consueti.

4.4. *Calcolo del fattore di recupero.*

Il risultato analitico viene riportato, in forma corretta o meno per il fattore di recupero. Devono essere indicati il modo in cui è stato espresso il risultato analitico e il fattore di recupero.

4.5. *Qualità dei laboratori.*

I laboratori devono conformarsi alle disposizioni del decreto legislativo del 26 maggio 1997, n. 156 riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari.

05A00157

DECRETO 17 novembre 2004.

Recepimento della direttiva 2003/121/CE della Commissione del 15 dicembre 2003, che modifica la direttiva 98/53/CE, che fissa metodi per il prelievo di campioni e metodi di analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 2003/121/CE della Commissione del 15 dicembre 2003 che modifica la direttiva 98/53/CE che fissa metodi per il prelievo di campioni e metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari;

Visto il regolamento CE n. 466/2001 della Commissione dell'8 marzo 2001 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari modificato da ultimo dal Regolamento CE n. 683/2004 della Commissione del 13 aprile 2004 che modi-

fica il Regolamento CE n. 466/2001 per quanto riguarda le aflatossine e l'ocratossina A negli alimenti per lattanti e prima infanzia;

Visto il decreto 23 dicembre 2000 recante il recepimento della direttiva 98/53/CE della Commissione che fissa metodi per il prelievo dei campioni e metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 9 febbraio 2001;

Visto il decreto 31 maggio 2003 di recepimento della direttiva 2002/27/CE della Commissione del 13 marzo 2002 recante modifica della direttiva 98/53/CE della Commissione che fissa metodi per il prelievo dei campioni e metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2003;

Visto l'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 ed in particolare l'art. 9;

Visto il parere della Commissione per la determinazione dei metodi ufficiali di analisi di cui all'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283, espresso nella seduta del 7 settembre 2004;

Ritenuto di dover procedere ad una modifica delle disposizioni nazionali;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto 23 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 9 febbraio 2001, modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2003 è modificato come segue.

A) All'allegato I sono apportate le seguenti modifiche:

1) il punto 5.2.1, lettera *d)* è sostituito dal seguente:

«5.2.1, lettera *d)* Il campione globale, del peso di 30 kg, va mescolato e suddiviso in tre campioni di laboratorio uguali di 10 kg prima della macinatura (nel caso di arachidi, di frutti a guscio, di frutta secca e di granoturco, tale suddivisione non è necessaria se destinati ad essere selezionati o a subire altri trattamenti fisici, oppure se si dispone di un'apparecchiatura in grado di omogeneizzare un campione di 30 kg). Nel caso in cui il peso del campione globale sia inferiore a 10 kg, il campione globale non deve essere suddiviso in tre campioni di laboratorio. Nel caso delle spezie, il peso del campione globale non è superiore a 10 kg e pertanto non è necessaria alcuna suddivisione in campioni di laboratorio.»;

2) il punto 5.2.2 è sostituito dal seguente:

«5.2.2 Accettazione di una partita o sottopartita:

a) per le arachidi, i frutti a guscio, la frutta secca e il granoturco destinati alla selezione o ad altri trattamenti fisici nonché per le spezie:

accettazione, se il campione globale o la media dei campioni di laboratorio sono conformi al limite massimo, tenendo conto dell'incertezza di misurazione e della correzione per il recupero;

rifiuto, se il campione globale o la media dei campioni di laboratorio superano il limite massimo al di là di un ragionevole dubbio tenendo conto dell'incertezza di misurazione e della correzione per il recupero;

b) per le arachidi, i frutti a guscio, la frutta secca e i cereali destinati al consumo umano diretto e i cereali, ad eccezione del granoturco, destinati ad essere selezionati o subire altri trattamenti fisici:

accettazione, se nessuno dei campioni di laboratorio supera il limite massimo, tenendo conto dell'incertezza di misurazione e della correzione per recupero;

rifiuto, se uno o più dei campioni di laboratorio superano il limite massimo oltre un ragionevole dubbio tenendo conto dell'incertezza di misurazione e della correzione per recupero;

qualora il peso del campione globale sia < 10 kg:

accettazione, se il campione globale è conforme al limite massimo, tenendo conto dell'incertezza di misurazione e della correzione per recupero;

rifiuto, se il campione globale supera il limite massimo oltre un ragionevole dubbio tenendo conto dell'incertezza di misurazione e della correzione per recupero.»;

3) il punto 5.4.2 è sostituito dal seguente:

«5.4.2 Accettazione di una partita o di una sottopartita:

accettazione, se il campione globale è conforme al limite massimo, tenendo conto dell'incertezza di misurazione e della correzione per il recupero;

rifiuto, se il campione globale supera il limite massimo oltre un ragionevole dubbio tenendo conto dell'incertezza di misurazione e della correzione per il recupero.»;

4) il punto 5.5.1.2 è sostituito dal seguente:

«5.5.1.2 Accettazione di un partita o sottopartita:

accettazione, se il campione globale è conforme al limite massimo, tenendo conto dell'incertezza di misurazione e della correzione per il recupero;

rifiuto, se il campione globale supera il limite massimo oltre un ragionevole dubbio tenendo conto dell'incertezza di misurazione e della misurazione per il recupero.»;

5) il punto 5.5.2.3 è sostituito dal seguente:

«5.5.2.3 Accettazione di un partita o sottopartita:

accettazione, se il campione globale è conforme al limite massimo, tenendo conto dell'incertezza di misurazione e della correzione per il recupero;

rifiuto, se il campione globale supera il limite massimo oltre un ragionevole dubbio tenendo conto dell'incertezza di misurazione e della correzione per il recupero.».

B) L'allegato II è modificato come segue:

1) il punto 4.4. è sostituito dal seguente:

«4.4. Calcolo della percentuale di recupero e registrazione dei risultati.

Il risultato analitico viene registrato, sotto forma corretta o meno, per il fattore di recupero. Devono essere indicati la modalità di registrazione e la percentuale di recupero. Il risultato analitico corretto per il recupero è usato per verificare la conformità (cfr. allegato I, punti 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.1.2 e 5.5.2.3).

Il risultato analitico viene registrato secondo la formula x +/- U, in cui x è il risultato analitico e U l'incertezza di misurazione ampliata, utilizzando un fattore di copertura di 2, da cui risulta un livello di affidabilità di circa 95 %.».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2004

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 353

05A00158

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Olimpia a r.l.», in Carovigno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative;

Visto il decreto del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che non vi sono attività o passività da definire, come da atto notorio del consigliere Paldinola Stefania allegato allo stesso verbale ispettivo, si ritiene che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* e, pertanto stante l'impossibilità di procedere al recupero del contributo di ispezione ordinaria in conformità degli orientamenti espressi dal Ministero con le note n. 6908 del 24 settembre 1997 e n. 4788 del 17 luglio 1997, lo scrivente rinuncia all'esazione del medesimo;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 15 maggio 2003

Decreta:

La società cooperativa «Olimpia a r.l.», con sede in Carovigno, posizione n. 2250/262588, costituita per rogito notaio dott. Deodato Papelosa in data 3 marzo 1993, repertorio n. 182, registro imprese n. 7313, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Brindisi, 23 dicembre 2004

Il direttore provinciale: MARZO

05A00072

DECRETO 23 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Progetto Sud a r.l.», in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative;

Visto il decreto del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* e tenuto conto, altresì, che dall'esame del bilancio al 31 dicembre 2001 non si rilevano attività di natura mobiliare che abbiano un valore superiore a euro 5.000,00;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 15 maggio 2003

Decreta:

La società cooperativa «Progetto Sud a r.l.», con sede in Brindisi, posizione n. 2092/247579, costituita per rogito notaio dott. Ernesto Narciso in data 16 maggio 1990, repertorio n. 4637, registro imprese n. 6134, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Brindisi, 23 dicembre 2004

Il direttore provinciale: MARZO

05A00071

DECRETO 23 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «San Gennaro a r.l.», in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative;

Visto il decreto del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* e tenuto conto, altresì, che dall'esame del bilancio al 31 dicembre 2002 non si rilevano attività di natura mobiliare che abbiano un valore superiore a euro 5.000,00;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa «San Gennaro a r.l.», con sede in Brindisi, posizione n. 1640/216588, costituita per rogito notaio dott. Vincenzo Loiacono in data 23 gennaio 1986, repertorio n. 230719, registro imprese n. 3949, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Brindisi, 23 dicembre 2004

Il direttore provinciale: MARZO

05A00073

DECRETO 23 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Elicoop a r.l.», in San Pietro Vernotico.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative;

Visto il decreto del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* e tenuto conto, altresì, che dall'esame del bilancio al 31 dicembre 1997 non si rilevano attività di natura mobiliare che abbiano un valore superiore a euro 5.000,00;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 15 maggio 2003, nonché della nota ministeriale n. 1564637/P del 9 dicembre 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Elicoop a r.l.», con sede in San Pietro Vernotico, posizione n. 1349/19835, costituita per rogito notaio dott. Luigi Colucci in data 8 settembre 1982, repertorio n. 123615, registro imprese n. 2777, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Brindisi, 23 dicembre 2004

Il direttore provinciale: MARZO

05A00074

DECRETO 23 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Leonardo Leo a r.l.», in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative;

Visto il decreto del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* e tenuto conto, altresì, che dall'esame del bilancio al 31 dicembre 1987 non si rilevano attività di natura mobiliare che abbiano un valore superiore a euro 5.000,00;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 15 maggio 2003, nonché della nota ministeriale n. 1564516/P;

Decreta:

La società cooperativa «Leonardo Leo a r.l.», con sede in Brindisi, posizione n. 1521/209879, costituita per rogito notaio dott. Corrado Scorsonelli in data 19 febbraio 1985, repertorio n. 287087, registro imprese n. 3555, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Brindisi, 23 dicembre 2004

Il direttore provinciale: MARZO

05A00075

DECRETO 23 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Panta rei P.S.C.» a r.l., in Ostuni.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative;

Visto il decreto del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* e considerato, altresì, l'impossibilità di procedere al recupero del contributo di ispezione ordinaria in conformità degli orientamenti espressi dal Ministero con le note n. 6908 del 24 settembre 1997 e n. 4788 del 17 luglio 1997, lo scrivente rinuncia all'esazione del medesimo;

Vista la nota ministeriale n. 1565121 del 25 maggio 2004 con la quale si ribadisce che nel caso specifico, secondo quanto sancito in merito dalla commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003, non è necessario acquisire il parere della stessa commissione;

Decreta:

La società cooperativa «Panta rei P.S.C.» a r.l., con sede in Ostuni, posizione n. 2607/299517, costituita per rogito notaio dott. Paolo De Laurentis, in data 21 settembre 2000, repertorio n. 53579, registro imprese n. 108102, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Brindisi, 23 dicembre 2004

Il direttore provinciale: MARZO

05A00077

DECRETO 23 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Ortoitalia» a r.l., in Torre Santa Susanna.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative;

Visto il decreto del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha

decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti da un ispettore dell'U.N.C.I. nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* e tenuto conto, altresì, che dall'esame del bilancio al 31 dicembre 2000 non si rilevano attività di natura mobiliare che abbiano un valore superiore a euro 5.000,00;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Ortoitalia» a r.l., con sede in Torre Santa Susanna, posizione n. 1677/218323, costituita per rogito notaio dott. Gennaro Barone, in data 1º agosto 1985, repertorio n. 10313, registro imprese n. 3826, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Brindisi, 23 dicembre 2004

Il direttore provinciale: MARZO

05A00076

DECRETO 23 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «La Rinnovata» a r.l., in Ostuni.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza delle cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione che ha decentrato alla Direzione provinciale del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Esaminati gli atti in possesso di questo ufficio, bilancio, visura camerale e verbale ispettivo, nonché la nota ministeriale n. 1459740 del 6 novembre 2002, si rileva che la cooperativa appresso indicata versa nelle condizioni di cui al precitato art. 223-*septiesdecies*. In particolare dall'ultimo bilancio al 31 dicembre 1986 non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, ovvero ai sensi del decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003, di cui alla circolare n. 1579551 del 30 settembre 2003, le attività da liquidare non hanno un valore superiore a euro 5.000,00 con conseguente, altresì, impossibilità di procedere al recupero del contributo di ispezione ordinaria e contestuale rinuncia all'esazione del medesimo, in conformità degli orientamenti espressi dal Ministero con le note n. 6908 del 24 settembre 1997 e n. 4788 del 17 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa «La Rinnovata» a r.l., con sede in Ostuni, posizione n. 1031/168509, costituita per rogito notaio dott. Luigi Colucci, in data 17 maggio 1979, repertorio n. 118420, registro imprese n. 1977, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente Direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Brindisi, 23 dicembre 2004

Il direttore provinciale: MARZO

05A00078

DECRETO 23 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Agricola 90» a r.l., in Tuturano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza delle cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione che ha decentrato alla Direzione provinciale del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Esaminati gli atti in possesso di questo ufficio, bilancio, visura camerale e verbale ispettivo, nonché la nota ministeriale n. 1459740 del 6 novembre 2002, si rileva che la cooperativa appresso indicata versa nelle condizioni di cui al precitato art. 223-*septiesdecies*. In particolare dall'ultimo bilancio al 31 dicembre 1993 non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, ovvero ai sensi del decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003, di cui alla circolare n. 1579551 del 30 settembre 2003, le attività da liquidare non hanno un valore superiore a euro 5.000,00 con conseguente, altresì, impossibilità di procedere al recupero del contributo di ispezione ordinaria e contestuale rinuncia all'esazione del medesimo, in conformità degli orientamenti espressi dal Ministero con le note n. 6908 del 24 settembre 1997 e n. 4788 del 17 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa «Agricola 90» a r.l., con sede in Tuturano, posizione n. 2073/246600, costituita per rogito notaio dott. Michele Errico in data 17 gennaio 1990, repertorio n. 13423, registro imprese n. 5993, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente Direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Brindisi, 23 dicembre 2004

Il direttore provinciale: MARZO

05A00079

DECRETO 23 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Agricola Leanzi» a r.l., in San Pietro Vernotico.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza delle cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione che ha decentrato alla Direzione provinciale del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Esaminati gli atti in possesso di questo ufficio, bilancio, visura camerale e verbale ispettivo, nonché la nota ministeriale n. 1459740 del 6 novembre 2002, si rileva che la cooperativa appresso indicata versa nelle condizioni di cui al precitato art. 223-*septiesdecies*. In particolare dall'ultimo bilancio al 31 dicembre 1993 non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, ovvero ai sensi del decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003, di cui alla circolare n. 1579551 del 30 settembre 2003, le attività da liquidare non hanno un valore superiore a euro 5.000,00 con conseguente, altresì, impossibilità di procedere al recupero del contributo di ispezione ordinaria e contestuale rinuncia all'esazione del medesimo, in conformità degli orientamenti espressi dal Ministero con le note n. 6908 del 24 settembre 1997 e n. 4788 del 17 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa «Agricola Leanzi» a r.l., con sede in San Pietro Vernotico, posizione n. 1165/178691, costituita per rogito notaio dott. Luigi Colucci in data 22 settembre 1980, repertorio n. 120411, registro imprese n. 3795, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente Direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Brindisi, 23 dicembre 2004

Il direttore provinciale: MARZO

05A00080

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 14 ottobre 2004.

Rettifica del decreto interministeriale 5 maggio 2004 di equiparazione dei diplomi di laurea, secondo il vecchio ordinamento, alle nuove classi delle lauree specialistiche ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9 comma 6, concernente l'equiparazione dei titoli di studio ai fini della partecipazione a pubblici concorsi;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, con riguardo all'art. 2;

Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;

Visti i decreti ministeriali 28 novembre 2000 e 12 aprile 2001 relativi alla determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la funzione pubblica, n. 6350/4.7 del 27 dicembre 2000;

Visto il decreto interministeriale del 5 maggio 2004 di equiparazione dei diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (LS), ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

Vista la richiesta dell'Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, facoltà di architettura, del 26 febbraio 2004 prot. C.d.L. n. 13 b, con la quale si chiede che il diploma di laurea (DL) del vecchio ordinamento in «Storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali» venga equiparato alla classe delle lauree specialistiche 10/S anziché 12/S;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, reso nell'adunanza del 7 aprile 2004, con il quale è stata accolta la citata richiesta dell'Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria;

Ritenuto di dover procedere alla rettifica della tabella di cui al decreto interministeriale 5 maggio 2004;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto interministeriale del 5 maggio 2004 è rettificato, nella parte relativa alla tabella, nel senso che il diploma di laurea (DL) rilasciato secondo il vecchio ordinamento in «Storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali» deve intendersi equiparato alla classe delle lauree specialistiche (LS) 10/S anziché 12/S.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2004

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca
MORATTI

Il Ministro per la funzione pubblica
MAZZELLA

Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri per i servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 314

05A00128

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 17 dicembre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Campanella Glass piccola soc. coop. a r.l.», in Murano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 26 aprile 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Campanella Glass piccola soc. coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Murano (Venezia) - (codice fiscale n. 02694670270) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Ezio Busato, nato a Treviso il 13 aprile 1948, con studio a Padova in piazza A. De Gasperi n. 12, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A00117

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 29 dicembre 2004.

Istituzione della sezione doganale «Passo del Foscagno», dipendente dalla dogana principale di Tirano, e contestuale soppressione dell'omonimo posto doganale. (Determinazione prot. n. 61913/UDR).

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal Comitato direttivo il 5 dicembre 2000 ed integrato con successive delibere;

Visto l'art. 7 comma 1 e 5, del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane circa la competenza del Direttore regionale sull'organizzazione degli uffici locali;

Visti gli articoli 9 e 17 del testo unico delle leggi doganali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1994, n. 176, concernente il riordino del Dipartimento delle Dogane e, in particolare, l'allegato 5, che prevede il Posto doganale «Passo del Foscagno» dipendente dalla Dogana principale di Tirano, nell'àmbito della Circoscrizione doganale di Como;

Visto la nota prot. n. 22890 del 14 ottobre del 2004 del comune di Livigno (Sondrio) che, in considerazione dell'intensificarsi dell'attività commerciale, rappresenta all'Agenzia delle dogane la necessità della riqualificazione del Posto doganale «Passo del Foscagno» in Sezione doganale, per consentire alle categorie imprenditoriali interessate e al traffico turistico di accedere ai servizi doganali senza le restrizioni connesse alla competenza operativa del Posto doganale;

Tenuto conto che le nuove esigenze di sicurezza sociale, oltre che di tutela fiscale, esigono una più confacente ridefinizione dell'assetto operativo doganale al Passo del Foscagno, in considerazione della sua particolare conformazione geografica, quale linea di confine tra la zona extra doganale di Livigno e il resto del territorio italiano;

ADOTTA
la seguente determinazione:

Articolo unico

1. È istituita la sezione doganale «Passo del Foscagno» e la contestuale soppressione del posto doganale «Passo del Foscagno». Con successiva determina ne verrà disposta l'attivazione.

2. Si rendono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

3. La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 29 dicembre 2004

Il direttore regionale: FIORILLO

05A00120

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CIRCOLARE 29 novembre 2004, n. **11963.**

Chiarimenti in merito alla rispondenza delle piattaforme mobili elevabili ai requisiti essenziali di sicurezza di cui alla direttiva 98/37/CE relativa alle macchine.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Alle regioni - assessorati alla salute
Al Ministero del lavoro - DPL - Servizio SIL
All'ISPESL
Agli organismi notificati
Alle associazioni dei costruttori

Il CEN - Comitato europeo di normazione - ha adottato nel mese di luglio 2001 la norma EN 280 concernente le piattaforme mobili elevabili, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. C 141 del 14 giugno 2002.

Con tale pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee la norma in argomento ha acquisito lo *status* di norma armonizzata; conseguentemente, le macchine immesse sul mercato a partire da quella data e costruite nel rispetto della predetta norma beneficiano della automatica presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva 98/37/CE (macchine).

Atteso che la norma EN 280:2001 rappresenta una evoluzione dello stato dell'arte, per tutte le macchine che hanno ottenuto la certificazione CE di tipo:

a) antecedentemente alla data del 14 giugno 2002 ed immesse sul mercato a partire da tale data, i costruttori e gli Organismi notificati debbono:

riconsiderare, nei fascicoli tecnici rispettivamente presentati o esaminati, l'analisi dei rischi a suo tempo effettuata;

giudicare se risulti necessario un adeguamento ai livelli di protezione corrispondenti al nuovo stato dell'arte. In tal caso, procedere, previa nuova certificazione del tipo (ovvero dell'esemplare singolo), all'adeguamento delle macchine ed all'emissione di una nuova dichiarazione di conformità;

b) successivamente alla data del 14 giugno 2002, i costruttori e gli Organismi notificati dimostrano di aver soddisfatto i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I della direttiva 98/37/CE, mediante:

l'applicazione delle pertinenti disposizioni della norma EN 280:2001;

oppure l'adozione di specifiche soluzioni tecniche che garantiscano l'equivalente copertura del rischio.

La presente circolare è stata sottoposta alla procedura di informazione prevista dalla direttiva 98/34/CE e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2004

Il direttore generale
dello sviluppo produttivo e la competitività
del Ministero delle attività produttive
GOTI

Il direttore generale
per la tutela delle condizioni di lavoro
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
ONELLI

05A00127

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 10 gennaio 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3103
Yen giapponese	136,83
Corona danese	7,4403
Lira Sterlina	0,69780
Corona svedese	9,0430
Franco svizzero	1,5469
Corona islandese	82,99
Corona norvegese	8,2270
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,5809
Corona ceca	30,245
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	247,80
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6969
Lira maltese	0,4321
Zloty polacco	4,0763
Leu romeno	38671
Tallero sloveno	239,78
Corona slovacca	38,528
Lira turca	1,8155
Dollaro australiano	1,7256
Dollaro canadese	1,6041
Dollaro di Hong Kong	10,2144
Dollaro neozelandese	1,8865
Dollaro di Singapore	2,1573
Won sudcoreano	1380,66
Rand sudafricano	7,8438

Cambi del giorno 11 gennaio 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3143
Yen giapponese	136,70
Corona danese	7,4397
Lira Sterlina	0,70010
Corona svedese	9,0280
Franco svizzero	1,5470
Corona islandese	82,91
Corona norvegese	8,2045
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,5811
Corona ceca	30,264
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	246,40
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6966
Lira maltese	0,4325
Zloty polacco	4,0666
Leu romeno	38304
Tallero sloveno	239,79
Corona slovacca	38,632
Lira turca	1,8142
Dollaro australiano	1,7260
Dollaro canadese	1,5992
Dollaro di Hong Kong	10,2479
Dollaro neozelandese	1,8854
Dollaro di Singapore	2,1594
Won sudcoreano	1373,57
Rand sudafricano	7,8371

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

05A00320-05A00321

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito in Mistretta

Con decreto interdirettoriale n. 1310 datato 1º giugno 2004, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del Demanio pubblico militare Ramo Difesa Esercito a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell'immobile demaniale denominato Ex Poligono TSN sito nel comune censuario di Mistretta (F.251) alla partita 1006, foglio 23, mappale 81, per una superfice complessiva di Ha di 1.75.30, intestazione «Demanio dello Stato - Ramo Difesa Esercito».

05A00114

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione delle delibere n. 57/2004 dell'8 settembre e del 15 settembre 2004 adottate dall'Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale.

Con ministeriale n. 9PP/81588/PLUR-L-3 del 6 dicembre 2004 sono state approvate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le delibere n. 57/2004 dell'8 settembre 2004 adottata dal consiglio di amministrazione e del 15 settembre 2004 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale, concernenti l'adozione del regolamento per il riscatto dei periodi precedenti l'istituzione dell'Ente.

05A00118

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'Organismo AESSE S.r.l., in Ravenna.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 31 dicembre 2004;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 26 ottobre 2004 e la relativa documentazione presentata;

L'Organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

AESSE S.r.l. con sede legale in via F.lli Lumière, 25 - 48100 Ravenna.

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo B);

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G);

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

05A00116

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Athena S.r.l. Società fiduciaria e di revisione», in Bologna.

Con decreto direttoriale 28 dicembre 2004, emanato dal Ministero delle attività produttive, la società «Athena s.r.l. Società fiduciaria e di revisione», con sede legale in Bologna, numero di iscrizione al registro delle imprese e codice fiscale 01049570375, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

05A00136

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'Organismo «I & S Ingegneria e Sicurezza S.r.l.», in Bolzano.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 31 dicembre 2004;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 6 dicembre 2004 e la relativa documentazione presentata;

L'Organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

I & S Ingegneria e Sicurezza S.r.l., con sede legale in via Alto Adige, 19 - 39100 Bolzano.

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo B);

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G);

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

05A00119

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Progetto Giovani soc. coop. a r.l.», in San Vito al Tagliamento.

Con deliberazione n. 3395 del 13 dicembre 2004 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della «Cooperativa Progetto Giovani soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in San Vito al Tagliamento, costituita il 21 dicembre 1984, per rogito notaio dott. Giovanni Pascatti di San Vito al Tagliamento ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Luigi Paggiaro, con studio in Pordenone, vicolo del Forno n. 1.

05A00115

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501009/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 5 0 1 1 3 *

€ 1,00